



Regione Siciliana

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica
e del Personale
Servizio 3 – Gestione Giuridica del Personale
a tempo indeterminato
Via Regione Siciliana n.2194 – 90135 -PALERMO
Responsabile del procedimento Dr. G. G. Palagonia
tel. 091 7073338 e-mail: giuridicoindeterminato.fp@regione.sicilia.it

Prot. n.

48603

Palermo, **13 MAG. 2022**

OGGETTO: *C.C.R.L. Comparto della Regione Siciliana per il triennio giuridico ed economico 2016/2018.*
Applicazione di alcuni istituti contrattuali. Chiarimenti.

Al Segretario Generale

Ai Dirigenti Generali dei
Dipartimenti Regionali e Uffici equiparati

Ai Dirigenti degli Uffici speciali

Ai Dirigente degli Uffici alle dirette dipendenze
del Presidente della Regione

Al Dirigente Generale del Corpo Forestale

Al Direttore del Fondo Pensioni

Ai Capi di Gabinetto

All' A.R.A.N. Sicilia

Alle Ragionerie Centrali

Alle Organizzazioni Sindacali

Ai Servizi 7, 9, e 13 F.P

LORO SEDI

A seguito di molteplici richieste di chiarimenti provenienti da diversi Uffici e Servizi, finalizzati all'applicazione di alcuni istituti contrattuali in rapporto ad un corretto utilizzo del sistema SURP (Sistema Unico di Rilevazione delle presenze), è emersa l'esigenza - al fine di uniformare i comportamenti dei dipendenti dell'Amministrazione e le relative determinazioni da parte degli dirigenti preposti - di diramare alcune precisazioni di seguito indicate.

Pausa pranzo

"Quando la prestazione di lavoro giornaliera complessiva ecceda le sei ore e trenta, il personale (...) ha diritto a beneficiare di un intervallo da un minimo di trenta minuti ad un massimo di novanta minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto..." (art.31 C.C.R.L.2016/18). La pausa pranzo si configura quale diritto irrinunciabile in quanto indispensabile per assicurare l'efficienza delle prestazioni sul lavoro e tutelare il benessere e la salute dei lavoratori.

Pertanto, ad eccezione dei *turnisti* (art.31, co.1) e di *coloro che svolgono attività per le quali va obbligatoriamente assicurata la continuità dei servizi* (art.31, co3) la pausa pranzo deve essere accertata - così come per ogni forma di orario di servizio (cfr.artt. 27 e 32) - mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato, la cui adozione ricade nell'ambito della responsabilità di ciascun datore di lavoro.

La pausa pranzo sarà necessaria nei seguenti casi:

- per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente, per il completamento dell'orario settimanale, effettua il rientro *pomeridiano obbligatorio*, con una prestazione lavorativa ordinaria della durata complessiva di almeno sette ore e trenta minuti (art 102 punto 4 CCRL) ;
- per quelle giornate in cui il dipendente effettua una prestazione di lavoro giornaliera, comprensiva di prestazione ordinaria e straordinaria della durata complessiva di almeno otto ore (art. 102 punto 5).

Buoni pasto e permessi retribuiti

Il CCRL del comparto non dirigenziale della Regione siciliana 2016/18 agli artt.41 e 42 prevede la fruizione di permessi retribuiti da parte dei dipendenti, cioè periodi di tempo in cui è concesso ai dipendenti, per particolari circostanze, di assentarsi dal lavoro senza perdere la retribuzione.

Tutti i permessi retribuiti *"in assenza di una esplicita previsione normativa che equipari le ore di permesso alla durata della prestazione lavorativa, le fattispecie di assenza non possono essere considerate quale lavoro effettivo ai fini del completamento dell'orario di lavoro richiesto per l'attribuzione dei buoni pasto"*. (Orientamenti applicativi M_226, ARAN).

In altre parole, *"Il buono pasto non è un elemento della retribuzione "normale", per la relativa attribuzione si deve fare riferimento all'orario in concreto osservato nelle singole giornate lavorative e non all'orario giornaliero contrattuale normale"* (cfr. ex multis Corte di Cassazione 31137 del 28.11.2019).

Pertanto, il buono pasto è previsto solo per quelle giornate lavorative in cui il dipendente effettui un orario di lavoro di almeno sette ore e trenta (art.102 co.4) o di almeno otto ore (art.102 co.5)

E' appena il caso rammentare che a mente dello stesso art.102, co.6 il buono pasto non è attribuito nel caso in cui il rientro pomeridiano del dipendente è finalizzato al recupero di debito orario.

Lavoro straordinario e defici orario.

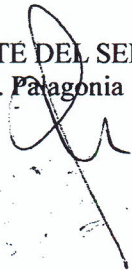
Altro argomento sul quale v'è necessità di fare chiarezza è il rapporto fra deficit orario che il dipendente possa aver maturato in un determinato mese - che lo obbliga al recupero entro l'ultimo

giorno del mese successivo (art.32, co 3) - ed il computo delle ore di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, che il dipendente ha lavorato nello stesso mese.

A tal proposito, è necessario chiarire che il calcolo delle ore lavorate in *plus orario* deve prioritariamente considerare e compensare il debito orario. Effettuata tale compensazione, potrà procedersi al computo delle ore di lavoro straordinario effettuate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

G.G. Patagonia



IL DIRIGENTE GENERALE

C. Madonia

